

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ENZO SCANNELLA

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 18.12.2025, il ricorrente, debitore principale di un rapporto di finanziamento concluso con la convenuta, lamenta l'illegittimità di una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi Banca d'Italia.

Della stessa è in contestazione l'illegittima iscrizione ab origine e ne viene chiesta la cancellazione. È avanzata domanda di risarcimento del danno.

Il ricorrente riferisce di essere segnalato a sofferenza dall'intermediario convenuto per euro 6.700 derivanti da un contratto di CQS e da una delegazione di pagamento. Tuttavia, il debito segnalato è da ricondurre al comportamento del datore di lavoro delegato che, per sua espressa ammissione del 2018, ha regolarmente trattenuto le rate, ma non le ha riversate al creditore.

Ritiene quindi il ricorrente che la segnalazione sia illegittima e ne chiede la cancellazione.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha sollevato eccezioni di rito su:

A. Legittimazione passiva

L'intermediario eccepisce la carenza di legittimazione passiva relativamente alla domanda di risarcimento del danno, in considerazione della circostanza che gli importi contestati e segnalati sono stati trattenuti dal datore di lavoro del ricorrente senza poi essere girati alla Banca a decurtazione delle rate riferite ai finanziamenti. La domanda risarcitoria dovrà essere rivolta esclusivamente alla società datrice di lavoro.

B. Incompetenza temporale

L'intermediario rileva che il ricorso ha per oggetto due contratti sottoscritti nel 2012, ben prima del limite temporale stabilito dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" emanate dalla Banca d'Italia, secondo le quali: "Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso" (Sez. I, § 4).

C. Incompetenza per materia

Parte resistente ritiene che la richiesta del ricorrente di "rettifica immediata della posizione creditizia presso Banca I** s.p.a, con cancellazione della segnalazione negativa alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia" comporti la pretesa di una pronuncia costitutiva e "coercitiva", con l'effetto di modificare ed incidere sulle valutazioni che competono alla Banca in tali casi.

Nel merito, l'intermediario convenuto riferisce:

- di avere affidato il ricorrente nel 2012 con un contratto di CQS e con una delegazione di pagamento;
- alla fine del 2016 veniva chiesta la regolarizzazione dei pagamenti, e la richiesta veniva ripetuta a novembre 2017;
- a gennaio 2018 veniva inviata la preventiva comunicazione di segnalazione in Centrale dei Rischi;
- nel mese di dicembre 2018 il datore di lavoro delegato comunicava al debitore di non avere riversato le rate trattenute in busta paga;
- poiché il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio è un contratto contro cessione pro solvendo, il rischio di insolvenza del debitore ceduto resta in capo al cedente;
- secondo quanto previsto in entrambi i contratti, il debitore aveva costituito in garanzia il proprio TFR, che tuttavia non ha utilizzato per ripianare la propria esposizione;
- il 24.3.2025 l'odierno ricorrente – pur non avendo mai estinto il debito - chiedeva delucidazioni sulla segnalazione in CR; non soddisfatto della risposta, presentava prima il reclamo e quindi il ricorso in esame.

In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio, in via pregiudiziale, di dichiarare inammissibile il ricorso, in via principale, di rigettare il ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Parte ricorrente lamenta l'illegittimità di una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi Banca d'Italia. Della stessa è in contestazione l'illegittima iscrizione ab origine e ne viene chiesta la cancellazione. È avanzata domanda di risarcimento del danno.

In merito alle questioni pregiudiziali, il Collegio evidenzia che l'intermediario convenuto ha sollevato le seguenti eccezioni:

a) Legittimazione passiva

L'intermediario eccepisce la carenza di legittimazione passiva relativamente alla domanda di risarcimento del danno, in considerazione della circostanza che gli importi contestati e segnalati sono stati trattenuti dal datore di lavoro del ricorrente senza poi essere girati alla Banca a decurtazione delle rate riferite ai finanziamenti. La domanda risarcitoria dovrà essere rivolta esclusivamente alla società datrice di lavoro.

Al riguardo si rileva che la richiesta di risarcimento del danno è conseguente alla segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi, effettuata dalla parte convenuta.

b) Incompetenza temporale

Parte resistente ha dedotto che, nel caso di specie, il ricorrente propone all'Arbitro doglianze che riguardano due contratti che, in quanto stipulati nel 2012, sono entrambi antecedenti al limite di competenza temporale dell'Arbitro.

Si rileva in proposito che la contestazione in ricorso non attiene al momento genetico del contratto, bensì fatti avvenuti successivamente: il mancato versamento delle rate trattenute da parte del (l'ex) datore di lavoro del ricorrente e, in particolare, la conseguente segnalazione in Centrale dei Rischi.

In relazione a tutto quanto precede, si rammenta che, come ribadito nella pronuncia del Collegio di Palermo n. 1627/2024 “L’orientamento consolidato dei Collegi ritiene infatti che «in caso di controversie aventi per oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, il Collegio ha competenza a conoscere delle questioni concernenti gli effetti giuridico-economici prodotti dal negozio pur concluso prima del 2009, sempre che non si tratti di profili fondati esclusivamente su vizi genetici del contratto» (ex multis Collegio di Roma, decisioni n. 2561/2017 e n. 7776 del 16.05.2022; Collegio di Napoli, decisione n. 2833/2019). Si richiama il Collegio di Palermo, decisione n.4895/25: L’orientamento uniforme dei Collegi (v., tra le molte, dec. 13066/23, Bologna, dec. 12816/23, Torino, dec. 12465/23, Milano e dec. 12341/23, Bari, dec. 9824/23, Palermo) interpretano la previsione sulla competenza temporale nel senso che, in caso di controversia avente a oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al sesto anno precedente al ricorso, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum*, onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all’incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il limite di competenza temporale, potendo allora l’ABF pronunciarsi nel merito (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 72/2014). Nel caso di specie, giacché la segnalazione è iniziata prima del termine iniziale di competenza temporale dell’ABF e prosegue oltre tale termine (c.d. segnalazione “a cavallo” del termine iniziale di cognizione temporale), l’ammissibilità del ricorso dipende dalla causa petendi sottesa alla domanda. Nelle ipotesi in cui il ricorrente lamenti non l’assenza in radice del debito oggetto di segnalazione, né l’assenza originaria dei relativi presupposti, bensì il *venir meno ex nunc* del debito – a causa dell’adempimento dell’obbligazione o della sua estinzione per altra causa, come la prescrizione – o dei presupposti della sofferenza, l’orientamento dei Collegi è quello di prendere in considerazione il momento in cui si sono verificate tali sopravvenienze, a prescindere da quando l’obbligazione abbia avuto origine o dal momento d’inizio della segnalazione (Collegio di Roma, decisione n. 1668/25; Collegio di Milano, decisione n. 2897/25).

Vi veda, anche, la decisione del Collegio di Torino, n.569 del 16 gennaio 2025.

Ciò posto, con riguardo alla segnalazione in CR si osserva che la visura allegata al ricorso copre il triennio settembre 2022 – agosto 2025 e non è specificata la data della prima segnalazione. È tuttavia verosimile ritenere che la stessa abbia avuto inizio dal 2018, come si potrebbe desumere dall’avviso di informazione preventiva.

Ad ogni modo, sebbene la segnalazione sembri originarsi prima dell’ambito temporale di competenza, si rileva che la stessa è proseguita fino all’agosto 2025, ricadendo pertanto nel periodo di competenza.

c) Incompetenza per materia

L’intermediario ha rilevato che:

- la richiesta del ricorrente in merito alla “la rettifica immediata della posizione creditizia presso Banca I** s.pa, con cancellazione della segnalazione negativa alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia”, comporti la pretesa di una pronuncia costitutiva e “coercitiva”, con l’effetto di modificare ed incidere sulle valutazioni che competono alla Banca in tali casi;

- poiché tale attività esula dai compiti istituzionali dell’ABF, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per incompetenza per materia.

A tal riguardo, si evidenzia che, mediante la Decisione n. 3292/2023 il Collegio di Palermo, successivamente ripresa nella pronuncia dello stesso Collegio n. 1627/24 - ribadendo il pacifico orientamento dei Collegi ABF sul punto - ha affermato quanto segue: “si osserva che la domanda proposta dalla parte riveste natura esplorativa e consulenziale, esorbitante rispetto alla funzione giudicante assegnata dalla normativa vigente al sistema ABF. Sul punto, si vedano conformemente Collegio di Coordinamento, decisione n. 1956/16: “La domanda proposta appare [...], priva di causa petendi, risolvendosi essenzialmente in una richiesta di verifica della legittimità della condotta tenuta dalla banca [...] il ricorso finisce con l’atteggiarsi a strumento volto a sollecitare lo svolgimento di una

attività di tipo consulenziale estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF, il quale è organo chiamato a dirimere controversie sulla base di fatti dedotti e provati e non già a rilasciare pareri o rendere servizi di natura consulenziale ai ricorrenti". Sempre il Collegio di coordinamento (decisione 7716/17) chiarisce che: "Né vi è dubbio che, sempre in virtù del principio dispositivo, l'Arbitro bancario non possa andare alla ricerca della verità, ma debba decidere sulla base dei fatti allegati dalle parti e delle prove fornite per supportarli: quindi nei limiti del tema della decisione e del tema della prova come parametrabile sulla scorta delle rispettive deduzioni". Più recentemente, il Collegio di Milano (decisione n. 6469/21) afferma: "Il ricorso appare lacunoso e privo dei necessari elementi probatori a supporto della domanda formulata, che si riduce, pertanto, ad una domanda consulenziale rivolta all'Arbitro. Secondo consolidato orientamento di questo Collegio, non può essere legittimamente demandato all'ABF lo svolgimento di un'attività di tipo consulenziale, quale nella specie la verifica della correttezza di conteggi e/o addebiti o la loro rielaborazione, in quanto del tutto estranea agli scopi ed alle funzioni del Collegio medesimo". Da quanto precede, segue che e il ricorso non può trovare accoglimento".

Conformemente anche decisione del Collegio di Napoli n. 4314/23 "Più in generale, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, all'Arbitro possono essere sottoposte controversie relative all'«accertamento di diritti, obblighi e facoltà», mentre è pacifico che allo stesso non possano essere rivolte domande volte ad ottenere una pronuncia di carattere costitutivo".

Ciò posto, si tratterebbe di valutare la natura esplorativa della domanda oggetto di ricorso, finalizzata all'eliminazione dell'iscrizione in CR poiché – secondo quanto sostenuto – il ricorrente avrebbe comunque subito la trattenuta delle rate dello stipendio.

Parte ricorrente è debitore principale di due rapporti di finanziamento conclusi con la resistente, agisce in qualità di consumatore.

Lamenta l'illegittima iscrizione ab origine di una segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e ne chiede la cancellazione.

L'esistenza della segnalazione in esame è pacifica. È presente in atti la visura CR, richiesta per il triennio settembre 2022 – agosto 2025.

Per quanto concerne la valutazione dei presupposti sostanziali per l'appostamento a sofferenza, preliminarmente si osserva che: «L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore» (cfr. Circolare 139/91, Cap. II, sez. 2, par. 1.5).

Tanto premesso, si osserva che l'intermediario ha riferito che il pagamento delle rate dei finanziamenti è stato irregolare a partire dal mese di novembre 2016, e che – dopo diversi solleciti e la comunicazione del passaggio a sofferenza della posizione e della conseguente segnalazione in CR – nel mese di dicembre 2018 ha ricevuto la comunicazione dal datore di lavoro del ricorrente che ammetteva di non avere versato alla banca creditrice le somme trattenute al proprio dipendente.

In particolare, dalla documentazione in atti risultano i solleciti di pagamento inviati sia alla società datrice di lavoro del ricorrente, sia a quest'ultimo, nonché la comunicazione del 2018 con la quale il commissario giudiziale della società ha comunicato al ricorrente di avere verificato il mancato versamento all'intermediario creditore delle somme a lui trattenute.

Nonostante l'affermazione dell'intermediario di non avere ricevuto alcun importo, sono agli atti le buste paga del ricorrente da gennaio 2016 a dicembre 2018 dalle quali risulta che sono state effettuate le trattenute contrattualmente previste.

Non risulta che il creditore, nonostante fosse a conoscenza delle trattenute effettuate e non versate dal datore di lavoro-debitore ceduto, abbia agito nei suoi confronti per il recupero delle somme.

Con riferimento alla garanzia rappresentata dal TFR, non risulta che il creditore abbia agito per rivalersi sullo stesso: in proposito si è pronunciato il Collegio di Napoli con la decisione del n. 75/2023 "In ogni

caso, il Collegio ribadisce che se è vero che il TFR costituisce una garanzia patrimoniale per il creditore, è indubbio che quest'ultimo - per escuterla per l'intera capienza, fino a concorrenza del capitale residuo - debba necessariamente vantare un debito liquido ed esigibile: quindi, debba evidentemente avere esercitato la clausola risolutiva e dichiarato decaduto il debitore dal beneficio del termine. Nel caso di specie, come sopra rilevato, non consta che l'intermediario abbia mai formalmente manifestato tale volontà."

Ad ogni modo, si fa presente che nel caso in esame risulta che:

1. con riferimento al contratto di cessione del quinto dello stipendio, trattasi di contratto di prestito contro cessione pro solvendo;

2. con riferimento al finanziamento con delegazione di pagamento, si osserva che in base all'art. 3 del suddetto contratto, il delegante risulta essere debitore nei confronti dell'intermediario".

Sembrerebbe, quindi, che il ricorrente, non fosse liberato da ogni obbligo nei confronti dell'intermediario.

Dalle evidenze agli atti risulta, inoltre, pacifico che l'intermediario non abbia mai ricevuto le somme trattenute mensilmente dalla busta paga del ricorrente. Ne deriverebbe, pertanto, la sussistenza del presupposto sostanziale della segnalazione, ossia il perdurante inadempimento da parte del debitore. Parte ricorrente avanza domanda per il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in 6.711 euro, ovvero l'ammontare della segnalazione contestata, oltre le spese legali sostenute. Sul punto si osserva che non viene allegata alcuna documentazione che provi il danno, né le spese sostenute.

I Collegi ABF, uniformandosi agli orientamenti del Collegio di Coordinamento, hanno escluso la configurabilità del danno in re ipsa, statuendo che l'onere della prova del danno patrimoniale patito sia in capo al ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c., non essendo sufficiente la mera allegazione del danno o la produzione di un principio di prova scritta se quest'ultima non consente al Collegio di verificare l'entità del danno e la sua correlazione con la segnalazione in esame [cfr. Collegio di Coordinamento n. 9311/2016].

Parte ricorrente chiede il rimborso delle spese legali senza quantificarle né fornire documentazione a supporto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE